

## « ALLEGATO 1


(Articolo 5, comma 4-bis)

Tabella delle tasse ipotecarie

N. ord.	OPERAZIONI	Tariffa in euro	Note
1	Esecuzione di formalità		
1.1	per ogni nota di trascrizione, iscrizione o domanda di annotazione	35,00	Compresa la certificazione di eseguita formalità da apporre in calce al duplo della nota da restituire al richiedente.
1.2	per ogni formalità con efficacia anche di voltura, oltre quanto previsto nel punto precedente	55,00	
2	Ispezione nell'ambito di ogni singola circoscrizione del servizio di pubblicità immobiliare ovvero sezione staccata degli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio		
2.1	ispezione nominativa, per immobile o congiunta per nominativo e per immobile		L'importo è comprensivo delle prime 30 formalità, o frazione di 30, contenute nell'elenco sintetico, incluse eventuali formalità validate del periodo anteriore all'automazione degli uffici; l'indicazione della presenza di annotazione non si considera formalità. L'importo è dovuto all'atto della richiesta, salva specifica disciplina delle ipotesi per le quali viene corrisposto al momento dell'erogazione del servizio.
2.1.1	ricerca su base informativa: per ogni nominativo richiesto ovvero per ciascuna unità immobiliare richiesta ovvero per ciascuna richiesta congiunta	7,00	
2.1.2	per ogni gruppo di 15 formalità, o frazione di 15, eccedenti le prime 30 contenute nell'elenco sintetico	3,50	



N. ord.	OPERAZIONI	Tariffa in euro	Note
2.1.3	ricerca nei registri cartacei: per ogni nominativo richiesto	3,00	L'importo è dovuto all'atto della richiesta. Per registri cartacei si intendono repertori, tavole, rubriche e schedari. Non è consentita al pubblico l'ispezione diretta di tavole, rubriche e schedari.
2.1.4	per ogni titolo stampato per ogni nota stampata	8,00 4,00	È consentito l'accesso diretto alla nota o al titolo solo se, unitamente all'identificativo della formalità o del titolo, viene indicato il nominativo di uno dei soggetti ovvero l'identificativo catastale di uno degli immobili presenti sulla formalità.
2.1.5	per ogni nota o titolo visionati	4,00	Per le note cartacee relative al periodo automatizzato e per quelle validate del periodo anteriore all'automazione degli uffici, l'importo è dovuto in misura doppia.
2.1.6	tentativo di accesso non produttivo	0,15	L'importo è dovuto per ogni accesso diretto al quale non consegua l'individuazione della nota o del titolo, secondo modalità e tempi da stabilire con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio.
3	Ricerca di un soggetto in ambito nazionale		
3.1	per ogni nominativo richiesto in ambito nazionale	20,00	Il servizio sarà fornito progressivamente.
4	Certificazione:		
4.1	certificati ipotecari		
4.1.1	per ogni certificato riguardante una sola persona	30,00	L'importo è dovuto all'atto della richiesta. Se il certificato riguarda cumulativamente il padre, la madre e i figli, nonché entrambi i coniugi, l'importo è dovuto una volta sola.
4.1.2	per ogni nota visionata dall'ufficio, fino ad un massimo di 1.000 note	2,00	Gli importi sono dovuti anche nel caso di mancato ritiro del certificato.
4.2	rilascio di copia		



N. ord.	OPERAZIONI	Tariffa in euro	Note
4.2.1	per ogni richiesta di copia di nota o titolo	10,00	L'importo è dovuto all'atto della richiesta.
4.3	altre certificazioni		
4.3.1	per ogni altra certificazione o attestazione	5,00	
5	Note d'ufficio		
5.1	per le rinnovazioni di ipoteca da eseguirsi d'ufficio e per ogni altra nota di cui agli articoli 2647, ultimo comma, e 2834 del codice civile	10,00	
6	Trasmissione telematica di elenco dei soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno		
6.1	per ogni soggetto	1,00	L'importo è dovuto anticipatamente. Il servizio sarà fornito progressivamente su base convenzionale ai soli soggetti autorizzati alla riutilizzazione commerciale. Fino all'attivazione del servizio di trasmissione telematica l'elenco dei soggetti continua ad essere fornito su supporto cartaceo a richiesta di chiunque, previo pagamento del medesimo tributo di euro 1,00 per ogni soggetto.

».

## LAVORI PREPARATORI

*Camera dei deputati* (atto n. 4357):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro dell'economia e finanze (TREMONTI) il 13 maggio 2011.

Assegnato alle Commissioni riunite V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze), in sede referente, il 17 maggio 2011, con pareri delle Commissioni I, II, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e Questioni Regionali.

Esaminato dalle Commissioni riunite V e VI, in sede referente, il 25 maggio 2011, il 1°, 7, 8, 9, 13 e 14 giugno 2011.

Esaminato in Aula il 15, 16 e 20 giugno 2011, ed approvato il 21 giugno 2011.

*Senato della Repubblica* (atto n. 2791):

Assegnato alle Commissioni riunite 5<sup>a</sup> (Bilancio) e 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro), in sede referente, il 22 giugno 2011, con pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup>, 7<sup>a</sup>, 8<sup>a</sup>, 9<sup>a</sup>, 10<sup>a</sup>, 11<sup>a</sup>, 12<sup>a</sup>, 13<sup>a</sup>, 14<sup>a</sup> e Questioni regionali

Esaminato dalla Commissione 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 23 e 28 giugno 2011 e il 5 luglio 2011

Esaminato dalle Commissioni riunite 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup>, in sede referente, il 28, 29 e 30 giugno 2011 e il 5 luglio 2011

Esaminato in Aula il 28 giugno 2011 e il 6 luglio 2011 ed approvato il 7 luglio 2011.

## AVVERTENZA:

Il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 110 del 13 maggio 2011.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio di Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 124.

11G0152

